

NOTA ESPLICATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA LETTURA DEL PEF ESPRESSO NELLE VOCI DEL DPR 158/99.

La presente nota di accompagnamento ha lo scopo di illustrare le motivazioni principali della inconfrontabilità degli importi contenuti nelle voci del DPR 158/99, stimati a previsione per il PEF dei servizi Base 2019, con quelle degli anni precedenti.

In primo luogo, negli anni precedenti il 2018, non esisteva una distinzione tra servizi accessori e servizi base, pertanto le voci erano ovviamente diverse, in quanto comprendenti entrambe le sezioni del PEF in unicum. Per quanto riguarda il PEF preventivo 2018, si ricorda che tale PEF, per ragioni contingenti, fu predisposto da ATO in analogia con i PEF precedenti, tenendo conto essenzialmente delle trasformazioni dei servizi e quindi anche la sezione servizi accessori fu inserita nelle voci del DPR 158.

La stima previsionale del PEF 2019, traduce, invece, nei termini del DPR 158/99 solo i servizi Base negli importi declinati secondo la concessione e non secondo le precedenti modalità. La declinazione in termini di DPR 158/99 degli importi per i servizi accessori invece, trattandosi di servizi a listino, appare indicativamente da inserire nella voce AC di detto DPR, anche se non viene esplicitata in tale termine nelle tabelle allegate, ma solo valorizzata con la dicitura Servizi Accessori (SA), al fine di consentire ai Comuni di esercitare la loro competenza in materia di TARI.

Parimenti si intende per la voce denominata REF/3 nelle tabelle del PEF 2019, ovvero relativa al fattore di accantonamento per il riequilibrio economico finanziario, che potrebbe essere classificato nella voce Acc della sezione CK, ma si ritiene comunque di competenza dei Comuni stabilire la classificazione di detti importi.

Un particolare importante di questa versione dell'espressione del PEF 2019 nelle voci DPR 158/99 è dato dal fatto che i termini così come indicati nelle tabelle allegate, contengono il costo del personale valorizzato per intero, oltre ad una casella neutra rispetto alle somme, recante l'importo del costo del personale. Tale informazione viene rappresentata affinché ogni Comune possa applicare il DPR 158/99 secondo le proprie regole, ovvero sottraendo dai costi di gestione (quindi dalle varie voci che compongono i CG) una quota compresa tra il 50% ed il 100% dei costi di personale, andando ad addizionarli alla voce CGG dei costi di parte fissa.

Infine, onde consentire una migliore comprensione delle principali motivazioni di inconfrontabilità dei termini DPR 158/99 del PEF 2019 con quelli dei precedenti PEF, si riportano di seguito alcuni esempi:

Esempio 1: La voce CSL contiene i costi di spazzamento, di raccolta degli abbandoni (per la quota parte attribuita ai servizi base, che prima almeno per alcuni Comuni, facevano parte dei costi di raccolta), ecc., tutti inclusivi del costo del personale. Viceversa non contiene i costi del lavaggio strade, i costi di pulizia dei mercati straordinari e/o manifestazioni, ecc., che oggi sono servizi accessori e quindi quotati nella relativa sezione.

Esempio 2: la voce dei costi di raccolta (CRT+CRD) non contiene più i costi di raccolta degli abbandoni, valorizzati come detto prima tra i costi dello spazzamento e nei servizi accessori, ma contiene la valorizzazione dei nuovi servizi di raccolta della concessione, è comprensiva del costo del personale per intero, della quota parte dei contributi alla raccolta da parte del CONAI, della quota parte dei costi di comunicazione inerenti la raccolta, ecc.

Esempio 3: Nelle voci CTS e CRT sono valorizzati i costi di gestione post raccolta dei rifiuti stimati prodotti e conferiti al sistema di ambito, funzionalmente ai costi di ambito ed ai ricavi da vendita dei materiali da RD anche diversi dai contributi alla raccolta del CONAI, ecc.

Esempio 4: La voce CGG, può mostrare significativi cambiamenti rispetto al passato, sia per quanto sopra detto, che a causa della diversa allocazione dei costi della concessione rispetto all'organizzazione delle

precedenti aziende. Ad esempio ciò che prima per un gestore poteva essere considerato costo di gestione poiché l'operatore che svolgeva una data attività (ad esempio un capo-zona) era considerato afferente alla gestione del dato servizio, per un altro gestore il medesimo capo-zona poteva essere considerato nei costi generali poiché non direttamente facente parte dello specifico servizio ma di una pluralità di servizi tra i quali ripartire il relativo costo.